



CITTA' DI BARI

AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, PER L'INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA TRIENNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SUPPLENZA TEMPORANEA NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI - ANNI SCOLASTICI 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE POLITICHE EDUCATIVE GIOVANILI

VISTA la nuova disciplina relativa alla predisposizione della graduatoria per la sostituzione temporanea dei docenti delle scuole d'infanzia comunali, approvata con deliberazione di G. C. n° 117 del 08.03.2007, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.;

VISTO il vigente Regolamento per il conferimento di supplenze temporanee delle docenti di scuola materna comunale, adottato con delibera di G.M. n. 63 del 27.01.2000;

VISTA la deliberazione di G.M. n° 114 del 17.02.2006, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., con cui è stata adottata la nuova Tabella di valutazione dei titoli ai fini dell'inserimento nella graduatoria per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea nella scuola dell'infanzia comunale;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 162 del 12.03.2007, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata indetta la selezione, per soli titoli, per l'inserimento nella graduatoria triennale (anni scolastici 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010) per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea nelle scuole d'infanzia comunali;

RENDE NOTO

Art. 1 – Oggetto

Il presente avviso riguarda la selezione, per soli titoli, per l'inserimento nella graduatoria triennale (anni scolastici 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010) per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea nelle scuole d'infanzia comunali.

La Ripartizione Politiche Educative Giovanili procederà all'aggiornamento annuale della graduatoria innanzi richiamata nonché all'accoglimento delle nuove domande per l'inclusione nella stessa, previo avviso pubblico.

Art. 2 – Requisiti di ammissione.

Possono aspirare all'inserimento nella suddetta graduatoria coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana - tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea. Sono comparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- b) idoneità fisica all'impiego;
- c) godimento dei diritti politici;
- d) per i concorrenti di sesso maschile: essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e di quelli relativi al servizio militare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237;
- e) titolo di studio valido per l'accesso di cui alla Tabella di valutazione dei titoli, facente parte integrante del presente avviso, adottata con delibera di G.M. n. 114 del 17.02.2006;
- f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti, nonché di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva.

Il mancato possesso del titolo di studio specifico rappresenta motivo di esclusione dall'inserimento nella graduatoria.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda.

Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti devono presentare, a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Bari - Ripartizione Politiche Educative Giovanili - Via Venezia n° 41 CAP 70122 - ovvero consegnare direttamente al Comune di Bari - Ripartizione Politiche Educative Giovanili, domanda di partecipazione, firmata dall'interessato e redatta in carta semplice, secondo lo schema **Modello 1** allegato al presente avviso, accompagnata da una fotocopia di un proprio documento di identità, a partire dal **13.03.2007** sino al **11.04.2007**. Sul retro della busta il candidato appone il proprio nome, cognome ed indirizzo e la seguente dicitura **“Incarichi di supplenza temporanea presso le scuole d'infanzia comunali”**.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. La domanda non sottoscritta dal candidato non sarà presa in considerazione.

Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione della domanda coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

La data risultante dal bollo apposto dall'ufficio postale presso il quale viene effettuata la spedizione fa fede ai fini dell'osservanza del termine ultimo indicato dall'avviso.

Le istanze di partecipazione presentate direttamente al Comune - Ripartizione Politiche Educative e Giovanili nell'orario di ufficio normalmente osservato (tutti i giorni, escluso il sabato), saranno munite del timbro di arrivo che farà fede ai fini del rispetto del suddetto termine perentorio. I concorrenti che si avvalgono di questa modalità di presentazione producono all'Ufficio predetto una copia aggiuntiva della domanda, in carta libera, sulla quale sarà apposto il timbro di arrivo della Ripartizione ad attestazione della data di presentazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure per la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non è ammessa la presentazione o la regolarizzazione dei documenti dopo la scadenza del termine ultimo indicato per la presentazione della domanda.

Nella domanda di partecipazione **Modello 1** - redatta in carta semplice secondo l'allegato schema - gli aspiranti sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione quanto segue:

- 1 - cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e recapito telefonico;
- 2 - l'indicazione della selezione alla quale intendono partecipare;
- 3 - il possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati dell'Unione Europea);
- 4 - il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse;
- 5 - di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e licenziati per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
- 6 - di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- 7 - di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
- 8 - il titolo di studio valido per l'accesso (lett. A della Tabella di valutazione dei titoli) posseduto indicandone la data del conseguimento e l'Istituto che lo ha rilasciato, nonché la votazione conseguita;
- 9 - per i candidati di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare nella domanda:

- 10 - i titoli di servizio (lett. B della Tabella di valutazione dei titoli), gli altri titoli (lett. C della Tabella di valutazione dei titoli) e i titoli di preferenza, eventualmente posseduti, previsti nella Tabella di valutazione dei titoli, adottata con delibera di G.M. n. 114 del 17.02.2006;
- 11 - di aver preso visione della Tabella di valutazione dei titoli, adottata con delibera di G.M. n. 114 del 17.02.2006, e dell'avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il servizio valutabile ai fini dell'inserimento nella graduatoria è quello prestato sino al giorno antecedente alla data, prevista dal presente avviso, a decorrere dalla quale è possibile presentare la domanda di partecipazione.

Nel caso in cui il candidato ometta di dichiarare la votazione conseguita con il titolo di studio valido per l'accesso sarà attribuito il punteggio minimo.

Non è consentito il riferimento a documenti per qualunque motivo già presentati a questo Comune.

La documentazione attestante i punti 8 e 10 può essere prodotta anche nei modi di seguito elencati:

- in originale, ovvero,
- in fotocopia, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesta la conformità all'originale della copia dell'atto o del documento (utilizzando il **Modello 2** allegato al presente avviso) ovvero da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa ai sensi dell'art. 19/bis del D.P.R. 445/2000, apposta in calce alla copia stessa. Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta alla presenza dell'addetto a ricevere la documentazione o inviata dall'interessato all'ufficio preposto allegando una fotocopia di un proprio documento di identità.

Nel caso in cui il candidato ometta di produrre la documentazione secondo le modalità innanzi richiamate la stessa non sarà presa in alcuna considerazione.

Art. 4 – Graduatoria e reclami.

La graduatoria sarà compilata secondo i criteri di valutazione dei titoli previsti dalla Tabella di valutazione dei titoli, adottata con delibera di G.M. n. 114 del 17.02.2006.

La graduatoria è unica ed è formata secondo l'ordine decrescente del punteggio totale costituito dalla somma dei punteggi ottenuti dalla valutazione dei titoli di cui all'allegata Tabella di valutazione, tenendo, altresì, conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza previsti dalla stessa.

La graduatoria provvisoria viene affissa presso la Ripartizione Politiche Educative Giovanili e all'Albo Pretorio nonché pubblicata sul sito Internet del comune di Bari per un periodo non inferiore a 15 giorni e della stessa gli interessati possono prendere visione.

Nei 15 giorni successivi alla pubblicazione gli interessati possono proporre reclamo al Dirigente della Ripartizione Politiche Educative Giovanili - Via Venezia n. 41 Bari - per eventuali errori od omissioni.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196, e con riferimento alla procedura in oggetto si informa che:

- 1) le finalità cui sono destinate i dati raccolti ineriscono esclusivamente l'espletamento della procedura in argomento;
- 2) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che l'interessato – se intende partecipare alla procedura selettiva – deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione;
- 3) l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti determina l'esclusione dalla procedura in argomento;
- 4) i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati raccolti sono:
 - il personale interno dell'Amministrazione Comunale implicato nella procedura;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura in oggetto ai sensi della Legge 241/90;
- 5) i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 cui si rinvia;
- 6) soggetto attivo della raccolta dei dati è la Ripartizione Politiche Educative Giovanili del Comune di Bari.

Art. 6 – Pubblicità.

Il presente avviso sarà reso pubblico mediante affissione di copia integrale all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Bari, per un periodo non inferiore a 30 giorni, nonché mediante invio a tutti gli uffici comunali, alle organizzazioni sindacali rappresentative all'interno del Comune, all'Ufficio Stampa del Comune di Bari, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Per informazioni e chiarimenti e per il ritiro dei modelli dell'istanza di partecipazione rivolgersi alla Ripartizione Politiche Educative Giovanili - Via Venezia n°41 Bari.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PER LE SUPPLENZE TEMPORANEE NELLA SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE.

A - TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA:

- Diploma di laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna di cui all'art. 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n°53;

OVVERO

- Diploma conseguito, entro l'A.S. 2001/2002, a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali e degli istituti magistrali, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia.

Il titolo richiesto per l'accesso é valutato attribuendo il seguente punteggio: (1) (2) (3)

- minimo punti 12 più punti 0.50 per ogni voto superiore a 76/110.

Se il titolo é stato conseguito con il massimo dei voti sono attribuiti ulteriori punti 4.

La valutazione del titolo di qualsiasi livello é rapportata su base 110.

B - TITOLI DI SERVIZIO (4) (5)

1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole d'infanzia statali e nelle scuole d'infanzia paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia su posti di sostegno per gli alunni diversamente abili é attribuito fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno (6)

- per ogni anno (180 giorni):

punti 12

- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni:

punti 2

2) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole d'infanzia autorizzate é attribuito fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno:

- per ogni anno (180 giorni):

punti 6

- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni:

punti 1

C - ALTRI TITOLI (7) (8)

1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto alla lett. C 4);

per ogni titolo

punti 3

2) Per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia conseguita tramite il superamento di un concorso ordinario, per titoli ed esami, o di un esame ai soli fini abilitativi; (9)

per ogni titolo

punti 6

3) Per ogni titolo professionale, corrispondente a quello previsto al punto C2), conseguito in uno dei Paesi dell'Unione Europea e riconosciuto dal M.I.U.R. ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E.;

per ogni titolo

punti 6

- 4) Per il diploma di laurea in Scienze della Formazione primaria indirizzo per la scuola materna
per ogni titolo **punti 6**
- 5) Per l'idoneità conseguita a seguito di concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto da Enti Locali, per il profilo professionale di insegnante di scuola dell'infanzia;
per ogni titolo **punti 3**
- 6) Per il superamento di altri concorsi , per titoli ed esami, o per altri esami anche ai soli fini abilitativi o di idoneità relativi all'insegnamento nella scuola primaria (9)
per ogni titolo **punti 3**
- 7) Per ogni titolo professionale, corrispondente a quello previsto al punto C6), conseguito in uno dei Paesi dell'Unione Europea e riconosciuto dal M.I.U.R. ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E.;
per ogni titolo **punti 3**
- 8) Per il dottorato di ricerca con conseguimento del titolo
per ogni titolo **punti 12**
- 9) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con l'insegnamento cui si riferisce la graduatoria
per ogni titolo **punti 3**

- PREFERENZE

In caso di parità di punteggio si applicano le seguenti preferenze:

- A - Insignito di medaglia al valore militare;
- B - Mutilato o invalido di guerra ex combattente;
- C - Mutilato o invalido per fatto di guerra;
- D - Mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato;
- E - Orfano di guerra;
- F - Orfano di caduto per fatto di guerra;
- G - Orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato;
- H - Ferito in combattimento;
- I - Insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra o capo di famiglia numerosa;
- J - Figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente;
- K - Figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra;
- L - Figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato;
- M - Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- N - Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- O - Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- P - Aver prestato servizio militare come combattente;
- Q - Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Comune di Bari;
- R - Coniugato e non coniugato con riguardo al numero dei figli a carico;

S - Invalido o mutilato civile;

T - Militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

In caso di ulteriore parità la preferenza è determinata da:

- numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno

- aver prestato lodevole servizio in altre Amministrazioni Pubbliche

- minore età anagrafica ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n° 127/1997, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n°191.

Note ai punti A, B e C.

(1) Nel caso in cui l'aspirante risulti in possesso di più d'uno dei titoli di accesso di cui alla lett. A verrà preso in esame, ai fini dell'accesso alla graduatoria, quello conseguito con la maggiore votazione.

(2) Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (p.12) se dalla relativa documentazione non risulta il voto con cui sono stati conseguiti.

(3) Ai titoli conseguiti all'estero, in quanto riconosciuti equipollenti ai titoli di accesso, si attribuisce il punteggio minimo qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione.

(4) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta.

4.1. I periodi, invece, per i quali è prevista esclusivamente la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare, etc.) per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

4.2. Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

4.3. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole d'infanzia dei Paesi appartenenti all'Unione Europea è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

4.4. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti prestati nelle scuole statali.

4.5. Non si valutano i servizi per i quali non sono stati versati i contributi in base alla normativa vigente.

(5) Ai titoli di cui alla lett. B) non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 12 punti.

(6) Il servizio prestato nelle scuole non statali dichiarate formalmente scuole paritarie, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n°62, a decorrere dal 1° settembre 2000 è valutato per intero.

(7) Non è soggetto ad ulteriore valutazione il titolo di studio valutato ai fini dell'accesso alla graduatoria né quelli di grado inferiore.

(8) Ai titoli di cui alla lett. C) non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.

(9) Non sono valutati i titoli di abilitazione e idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000 e 1/2001.